



COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI in vigore dal 01/01/2023

Allegato "A"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 17/04/2023

f.to Il Segretario Comunale

Sommario

<u>Art. 1 - Istituzione del tributo TARI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Definizione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Soggetto attivo.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 5 - Soggetti passivi.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 - Superficie degli immobili.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 10 - Costo di gestione.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 11 - Piano Economico Finanziario.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 12 - Determinazione della tariffa.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 13 - Istituzioni scolastiche statali.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 14 - Articolazione della tariffa.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche.....</u>	<u>9</u>
<u>Art.19- Classificazione delle utenze non</u>	<u>9</u>
<u>Art. 20 - Tributo giornaliero.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 21 - Tributo provinciale.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 22 - Esenzioni e riduzioni.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 23 - Autonomo avvio a recupero o riciclo dei propri rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 24 - Agevolazioni per avvio al riciclo dei rifiuti urbani.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 26 - Obbligo di dichiarazione.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 28 - Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 29 - Poteri del Comune/Funziario Responsabile del Tributo.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 30 - Accertamento.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 31 - Sanzioni e interessi.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 32 - Riscossione.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 33 - Rimborsi e compensazione.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 34 - Somme di modesto ammontare.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 35 - Contenzioso.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 36 - Rate.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 37 - Disposizioni transitorie.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 38 - Trattamento dei dati personali.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 39 - Norma di rinvio.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 40 - Entrata in vigore e norme finali.....</u>	<u>20</u>
<u>ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche.....</u>	<u>21</u>

Art. 1 - Istituzione del tributo TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, e successive modificazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
4. Il presente Regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Definizione

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che *non* siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) i locali e le aree rientranti nella disponibilità del Comune destinati a uffici, servizi od attività di pubblico interesse gestiti dal Comune medesimo in forma diretta o in forma indiretta mediante soggetti senza finalità di lucro.
4. La presenza di arredo o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile

o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, ovvero sia stata presentata segnalazione certificata di inizio attività nei locali ed aree medesimi.

5. Anche in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, l'occupazione di un locale per l'utenza domestica si presume, senza possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici (in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria).
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Sono soggette al tributo anche le abitazioni ed i locali adibiti ad uso agricolo (cantine, ricoveri attrezzi agricoli ecc.).

Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili;
 - c) i granai ed i vani aventi altezza inferiore o uguale a 1,50 metri;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di fine lavori.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applica il comma 5 dell'articolo 8.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Nel caso in cui l'utenza non domestica non sia in grado di fornire in maniera precisa, tramite attestazione di un tecnico, la superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali e/o tossicologici si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

ATTIVITA'	RIDUZIONE
OFFICINE MECCANICHE E CARROZZERIE	30%
STUDI DENTISTICI	20%
CALZATURIFICI	30%
TIPOGRAFIE ARTIGIANE	30%
OLEIFICI	30%
SALUMIFICI E MACELLI	30%
FALEGNAMERIA	30%

3. Per altre attività che dimostrassero, secondo le modalità sotto descritte, la produzione di rifiuti tossico – nocivi e/o speciali non pericolosi, l'Amministrazione applicherà una riduzione, non superiore a quella sopra indicata. Qualora la categoria non fosse contemplata, si applicherà quella più pertinente.
4. Sono considerati esenti anche i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
 - il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivo delle materie prime e delle merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino;
 - il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso le materie prima dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in attesa dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini di stoccaggio ovvero verso la rete distributiva.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Vista l'incertezza della norma, per le imprese agricole si tiene valida la posizione assunta dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con la nota del 12/04/2021 secondo cui la previsione di chiusura di cui all'allegato L quinquies, della Parte quarta del T.U.A. dispone che le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia ai rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) già a ruolo.

Art. 10 - Costo di gestione

1. Il Tributo Comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani come definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi.

Art. 11 - Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il Gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui alla delibera n. 443/2019 (per il periodo 2020-2021) e la successiva delibera 363/2021 (per il periodo 2022-2025) e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.
3. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art.33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 della successiva 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel Piano Economico Finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019, 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata tale occupazione, purchè debitamente dichiarata.
3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile sul sito del Comune, entro i 30 giorni successivi al momento in cui il fatto si è determinato.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento/diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
7. Per quanto non previsto o non specificato sono applicate le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, assenza per motivi di lavoro comprovata dall'assoggettamento della tassa in altro comune, per un periodo non inferiore ad 1 anno, la persona assente, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro a domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivo di studio.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti residenti verranno aggiornate d'ufficio sulla scorta della comunicazione acquisita dall'Ufficio anagrafico comunale. I calcoli dopo l'uscita dell'avviso di pagamento saranno effettuati a conguaglio in automatico sulla fattura dell'anno successivo.
3. Per le utenze domestiche a disposizione di persone non residenti nell'immobile, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è pari a quello indicato nella seguente tabella:

SUPERFICIE DELL'ABITAZIONE	NUMERO OCCUPANTI
Fino a 30 m ²	1 componente
Da 31 m ² a 70 m ²	2 componenti
Oltre 70 m ²	3 componenti

Gli intestatari di utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.

4. Le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative e vengono classificati nella categoria di utenze non domestiche 04) esposizioni, autosaloni, di cui al DPR 158/1999 allegato 1, tab. 3/b. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche.
5. Qualora siano presenti presso la medesima utenza domestica più nuclei familiari residenti e non sia possibile, sulla base delle risultanze anagrafiche dell'ente, procedere alla determinazione della tariffa in base al numero totale degli occupanti l'immobile, la tariffa verrà calcolata per ogni singolo nucleo familiare in rapporto al numero degli occupanti e alla quota parte della superficie tassabile complessiva dell'immobile dichiarata da ciascun nucleo familiare.
6. Per le realtà domestiche tipo casa famiglia, comunità di recupero o comunità di tipo familiare, dove non è possibile determinare con precisione il numero di componenti dell'immobile per l'intera annualità, tale numero verrà fissato basandosi sul numero massimo di componenti accolti nell'unità stabilito dalla autorizzazione sanitaria rilasciata o titolo equipollente.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Gli immobili di uso non residenziale (classificati in categoria C/2 – C/6 e C/7) di proprietà di contribuenti non iscritti alla Camera di Commercio, senza partita iva che non svolgono attività produttiva o commerciale, usati come depositi o magazzini, vengono classificati nella categoria 04) esposizioni, autosaloni.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Il pagamento può essere effettuato cumulativamente al pagamento della tassa richiamata nel comma precedente.
6. Le superfici occupate da banchi di mercato sono soggette al pagamento della tariffa di cui alle categorie 10 (banchi non alimentari) e 18 (banchi alimentari) previste dall'allegato al DPR n. 158/1999, maggiorate del 50%.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 32.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.

Art. 22 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) gli edifici adibiti al culto pubblico ed i sagrati delle chiese;

- b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed attività comunali gestiti in forma diretta con le relative aree nonché i campi sportivi e relativi spogliatoi di proprietà comunale;
- c) le abitazioni costituite da un unico vano e prive di propri servizi;
- d) gli edifici adibiti ad asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, escluse in ogni caso le abitazioni e ogni altro vano annesso, a qualsiasi uso adibito, per i quali il pagamento deve essere effettuato;
- e) le abitazioni tenute a disposizione da soggetti che prendono la residenza presso istituti di ricovero a condizione che l'abitazione risulti non locata e non occupata da altri soggetti;
- f) sono esenti le aree scoperte accessorie e pertinenziali ai locali tassati delle utenze non domestiche delle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Vengono inoltre applicate le seguenti riduzioni:

- a) le superfici riguardanti le aree scoperte operative e le aree accessorie e pertinenziali alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, idonee a produrre rifiuti, sono computate per la metà;
- b) gli agriturismi con apertura stagionale o con uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare, hanno una riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile;
 - La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

- c) dal 01/01/2017 alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, disponibile sul sito comunale e presso l'Ufficio Tributi del Comune, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Tale riduzione ha effetto dall'anno in corso se l'istanza viene presentata entro il 31/01 e dall'anno successivo se viene presentata dal 01/02 - al 31/12. Con la presentazione della sopra citata istanza, l'utente verrà inserito nell'Albo Compostatori e autorizzerà il Comune a provvedere a verifiche per accertare la reale pratica di compostaggio. L'utente ha l'obbligo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

L'Ente verificherà l'effettivo e corretto utilizzo di tale modalità di smaltimento con controlli a campione da parte della Polizia Locale e dell'Ufficio Ecologia e, in caso di diversa o mancata applicazione delle modalità previste dall'autocertificazione, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e al contribuente verrà immediatamente disapplicata la riduzione prevista con l'impossibilità di presentare in seguito una nuova richiesta di sconto.

- Le autodichiarazioni, vanno presentate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e, qualora non vi siano modifiche, non vanno presentate per gli anni successivi.
- Le agevolazioni di cui sopra, se richieste nella denuncia originaria, vengono applicate dalla data di inizio occupazione.
- Le suddette agevolazioni e la riduzione prevista non sono cumulabili e si applica quella più vantaggiosa per l'utente.
- Le riduzioni di cui al presente articolo iniziano dalla data di presentazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

- d) le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza, e usate meno di 180 giorni all'anno, possono godere di una riduzione pari al 30%. Tale riduzione ha effetto dalla data di presentazione della stessa.

e) sono soggette ad esenzione le seguenti categorie:

- invalidi civili di età compresa tra i 18 e 65 anni con totale inabilità (L. 118/71, artt. 2 e 12);
- invalidi civili minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30;
- invalidi civili ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7);
- persone prive di vista;
- persone sordomute;

- disabili ai quali è stato riconosciuto lo stato di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 3, L. 104/92.

Tale riduzione ha effetto dall'anno in corso se l'istanza viene presentata entro il 31/12 dello stesso anno e non ha effetto retroattivo.

Art. 23 - Autonomo avvio a recupero o riciclo dei propri rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
4. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, c. 10, D. Lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune di Marano di Valpolicella e al Consiglio di Bacino Verona Nord entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine 30 giugno di ogni anno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. La comunicazione tardiva è inutile dato che l'utenza non domestica dovrà nuovamente presentarla entro il termine previsto per legge.
7. Alla comunicazione, disponibile sul sito del Comune e presso l'Ufficio Tributi, va allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - la durata non inferiore a 2 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti;
 - la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti.
8. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile). La corresponsione della parte fissa è sempre dovuta.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune di Marano di Valpolicella e al Consiglio di Bacino Verona Nord: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col Gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
10. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, c.10, D. Lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, c. 649, secondo periodo della legge n.147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento

regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al Gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.

11. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sulle quantità effettivamente conferite e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
12. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

Art. 24 - Agevolazioni per avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, c. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013; l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
2. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del Gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti minimi (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella 3/b di quantificazione della parte variabile delle utenze non domestiche allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del Gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% dell'ammontare della quota variabile.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti da attività di lavorazione industriale e artigianale.
8. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
9. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente e disponibile sul sito del Comune e presso l'Ufficio tributi, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La forma organizzativa del servizio e le modalità di effettuazione, sono stabilite dal Consiglio Comunale ed inseriti nel Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana tramite apposita deliberazione.
2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 26 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni e riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15 del 2022.
2. La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati, anche tramite il sito internet comunale. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico, o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di spedizione in caso di PEC.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 2. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente e il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

Art. 28 - Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 26, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alla richiesta di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al richiamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al Regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato, è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 29 - Poteri del Comune/Funziionario Responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il Funziionario Responsabile del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funziionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili comportino per il contribuente una situazione di disagio può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione da concordare con l'Ufficio Tributi. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
8. Il tasso di interesse applicato al recupero delle somme dovute a titolo di TARI e ai rimborsi effettuati, è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto sui rifiuti e sui servizi, in base alle dichiarazioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 2 rate. L'avviso di pagamento, deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al precedente articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il sesto comma dell'Art. 31.

Art. 33 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo comunale.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. La compensazione di eventuali importi a credito è ammessa solo dietro autorizzazione dell'Ente che comunicherà l'accoglimento o meno dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 31 del presente Regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento della tassa e all'eventuale rimborso di cui all'art. 34 del presente Regolamento, qualora l'importo dovuto non sia superiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 35 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 36 - Rate

1. Il Comune o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 36 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 in poi da venticinque a trentasei rate mensili.

Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 38 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2033 n.196.

Art. 39 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40 - Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie, come modificato dalla Legge 157/2019 – art. 58 quinquies.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici e agenzie
09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione/ Depositi e magazzini
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club